

# 1 ● Il sito CEDAIER è stato rinnovato

Accedendo al sito della CEDAIER  
**www.cassaer.org**

è possibile visualizzare le novità introdotte nello stesso.

Abbiamo cercato di rendere ancora più facile la consultazione del sito ed abbiamo inoltre aggiunto due nuove aree, la prima relativa alla "Formazione in Edilizia" ove è possibile visualizzare le novità che si stanno concretizzando con la realizzazione della Scuola di Formazione a Forlimpopoli, valida per tutti i lavoratori e le imprese della Provincia di Forlì - Cesena.

Sono inoltre presenti notizie riguardanti iniziative che si vanno predisponendo in altre Province in cui opera la CEDAIER.

È inoltre possibile, per le imprese, scaricare un

modello di richiesta "Fabbisogni Formativi" che, una volta compilato, può essere inviato alla CEDAIER che lo trasmetterà all'Ente Scuola Provinciale interessato al fine di predisporre la realizzazione del corso richiesto.

L'altra nuova area del sito è quella relativa ai "Tesserini di Cantiere".

Accedendo al sistema è possibile scaricare la foto del dipendente interessato e la foto può essere realizzata anche con un normale apparecchio cellulare telefonico.

Una volta trasmessa alla CEDAIER, questa provvederà a realizzare il Tesserino plastificato rigido con inclusa la foto ed il tutto verrà inviato presso l'impresa ove il dipendente lavora.

Questo servizio è completamente gratuito.

# 2 ● Nuova percentuale per Fondo Prestazioni degli Apprendisti

Con la presente Vi comunichiamo che **dal periodo paghe di Febbraio 2007**, il contributo, a totale carico ditta, relativo al **Fondo Apprendistato passa al 2,50%** (in precedenza era il 4,00%) in seguito a quanto comunicato dal Consiglio della CEDAIER a tutte le Parti Sociali costituenti la Cassa.

La decisione è conseguente al fatto che dall'anno 2007, anche per gli Apprendisti, l'Inps eroga le quote di malattia nelle stesse percentuali che sono state sempre riconosciute agli operai.

Conseguentemente a quanto sopra, viene modificato il coefficiente di raccordo di cui al Decreto Legge 4 luglio 1990 n. 170 articolo 3 dove sono contenute le disposizioni in merito ai contributi assicurativi e previdenziali sulle somme versate alla Cassa Edile.

**N. 30**  
Maggio 2007

## IN QUESTO NUMERO

Il sito CEDAIER è stato rinnovato **1**  
Nuova percentuale per Fondo Prestazioni agli Apprendisti

Cassa Edile CEDAIER Emilia Romagna Fondo Prestazioni Apprendistato **2**  
Linee guida per la cassa Integrazione Apprendisti

Prevedi fondo di previdenza complementare • Norme per nuovi iscritti da gennaio a giugno 2007 **4**  
Pagamento dell'Anzianità Professionale Edile APE 2007

## 3

## Cassa Edile CEDAIER Emilia Romagna Fondo Prestazioni Apprendistato

### Linee guida per la Cassa Integrazione Apprendisti

#### NORME GENERALI:

- Nel caso di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista**, dovuta a mancanza di lavoro o ad intemperie stagionali sarà corrisposto da parte dell'azienda un emolumento all'apprendista calcolato con le stese modalità utilizzate per il trattamento CIG corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore.
- **Diritto al rimborso:**  
Può richiedere il rimborso l'azienda iscritta alla CEDAIER ed in regola con i versamenti dovuti, ivi compreso il Fondo Apprendisti.
- **Calcolo dell'importo:** l'importo da erogare al dipendente e riconosciuto dalla CEDAIER è calcolato applicando alla tariffa oraria del dipendente apprendista, la percentuale dell'82,86% (la tariffa oraria di riferimento è quella per cui si operano i calcoli delle contribuzioni alla Cassa Edile). La percentuale deriva dalla quota oraria maggiorata del 10% dell'accantonamento per Gratifica Natalizia, detratti i contributi previdenziali del 5,84% e calcolata all'80%  
 $(100 + 10 = 110 - 6,424 = 103,576 \times 80\% = 82,86)$ .
- **Comitato Tecnico:** la gestione operativa del fondo è affidata a tale comitato quale organo deputato alla valutazione delle richieste; è presieduto dal Presidente e dal Vicepresidente della Cassa edile oltre a 4 membri di rappresentanza: 2 per le parti artigiane e 2 per le parti sindacali dei lavoratori.

#### ●●●●● Richiesta di rimborso per intemperie stagionali

Si devono considerare tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alla CEDAIER entro la fine del mese successivo all'evento debitamente compilata (vedasi modello 19 - richiesta Cigo dipendenti apprendisti”).

Alla richiesta di rimborso, entro 180 giorni, dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione probatoria l'evento circa la località interessata o in mancanza, documentazione relativa ad altre località limitrofe il cantiere.

Qualora l'azienda non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando apposita autocertificazione (vedasi Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Nel caso di presentazione di autocertificazione, il comitato tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali Cig edilizia.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte della Cassa Edile Artigiana CEDAIER.

La richiesta va altresì presentata anche nel caso in cui l'Inps abbia rigettato la domanda e l'azienda abbia successivamente proposto un ricorso.

Alla richiesta dovrà essere inoltre allegato copia del ricorso presentata dall'azienda.

In tal caso la richiesta di rimborso, verrà sospesa in attesa della decisione dell'Amministrazione competente, per un massimo di 180 giorni dalla presentazione della stessa, salvo casi eccezionali documentati.

Sarà cura dell'azienda informare la Cassa Edile CEDAIER circa l'esito del suddetto ricorso.

### Richiesta di rimborso per mancanza di lavoro

La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alla CEDAIER entro il mese successivo l'evento debitamente compilata (vedasi modello 19 - richiesta Cigo dipendenti apprendisti")

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda non sia in grado di produrre alcune documentazione potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando verbale di conciliazione ex artt. 410 411 c.p.c. o in alternativa apposita autocertificazione (vedasi allegata Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Nel caso di presentazione di autocertificazione, il comitato tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte della Cassa Edile Artigiana CEDAIER.

### Limiti massimi delle quote (di cassa integrazione)

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (ad esempio per cig cadente nel 2006 ma erogata nell'anno successivo si applica il tetto del 2006).

La retribuzione da prendere a riferimento (quota oraria indicata nel modello di denuncia mensile alla CEDAIER e sulla quale è conteggiata la contribuzione Cassa) per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS.

### Durata del trattamento

#### Sospensione dal lavoro per mancanza di lavoro od intemperie stagionali:

il trattamento è concesso per 3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).

Ai fini del computo del numero delle settimane utilizzate, si deve tener conto che il ricorso al trattamento Cigo anche per una giornata anche parziale, corrisponde all'utilizzo di una settimana.

### Quote Anticipate ai Dipendenti Apprendisti

#### Nel solo caso di sospensione dal lavoro per intemperie stagionali

L'importo da anticipare al lavoratore è quello calcolato su un numero massimo di 173 ore lavorative (così come avviene per gli operai).

**L'importo va indicato nella busta paga mensile e, a differenza della malattia/infortunio, non può essere detratto dalle quote dovute alla CEDAIER.**

La Cassa Edile CEDAIER, al momento di completamento della pratica, procederà a versare direttamente all'impresa gli importi di Cigo richiesti attraverso il bonifico sul conto corrente bancario (obbligatorio) indicato nel modello 19.

**4.****Prevedi fondo di previdenza complementare****Norme per nuovi iscritti da gennaio a giugno 2007**

Il Prevedi ci ha comunicato le novità introdotte dai Decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro il 30 gennaio 2007 e nello specifico che i **versamenti contributivi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2007, per i soli iscritti successivamente al 31 dicembre 2006, vengano effettuati a partire da luglio 2007.**

Conseguentemente a quanto sopra, nei modelli della Cassa continueranno ad essere indicati gli importi dei soli lavoratori iscritti sino al 31 dicembre 2006 mentre non comparirà nulla per i nuovi iscritti.

Solo con il mese di luglio 2007 compariranno e quindi verranno effettuati i versamenti contributivi di competenza dei mesi fino a giugno 2007, oltre naturalmente a quelli di luglio 2007, mentre quelli di competenza dei mesi successivi andranno indicati ed effettuati dalle aziende entro il mese successivo a quello di competenza.

Naturalmente, **in busta paga, gli importi di Previdenza complementare andranno indicati e trattenuti in ogni caso anche per i neoaderenti.**

È stato inoltre definito che il periodo di adesione inizia con il primo giorno del mese in cui l'adesione è formalizzata con il modello TFR e Prevedi (ad esempio se l'adesione è sottoscritta in data 22 marzo 2007, l'adesione e le trattenute decorrono dal 1° marzo 2007).

Una cosa certa, sulla base dei citati Decreti, le domande di adesione al fondo pensione non sono più efficaci se non accompagnate dai modelli ministeriali TFR1 o TFR2 ed allo scopo vi rimandiamo al sito Prevedi **[www.prevedi.it](http://www.prevedi.it)** per un chiarimento in proposito (indicazioni operative per i lavoratori e i datori di lavoro).

**5.****Pagamento dell'Anzianità Professionale Edile APE 2007**

**La CEDAIIER ha effettuato il pagamento dell'Anzianità Professionale Edile APE 2007 (anno edile da ottobre 2005 a settembre 2006) il giorno 23 aprile 2007.**

Pertanto, per tutte le Imprese che hanno versato regolarmente gli importi, i dipendenti riceveranno la comunicazione dell'avvenuto accredito in conto corrente dell'importo dovuto oppure, per chi non ha ancora fornito gli estremi di conto, la comunicazione che presso qualunque sportello postale possono ritirare le proprie spettanze presentando un documento di identità valido ed il proprio codice fiscale.

Informiamo che per la convenzione postale in essere, non è necessario recarsi alle poste con la copia della lettera di comunicazione della CEDAIIER (anche se è buona norma portarla con se).

via del Battirame, 6/3  
40138 (Zona Roveri) Bologna  
tel. 051 53.18.74 | fax 051 53.16.21  
e-mail: [cassaer@cassaer.org](mailto:cassaer@cassaer.org)  
[http: www.cassaer.org](http://www.cassaer.org)